



THE INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF LIONS CLUBS

LA TUTELA DEI MINORI



Quaderni
del Lionismo

“Osvaldo de Tullio”

89



We Serve
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI LIONS CLUB
DISTRETTO 108 L I.T.A.L.Y.
CENTRO STUDI “GIUSEPPE TARANTO”



Quaderno del Lionismo

89

LA TUTELA DEI MINORI

**Centro Studi “Giuseppe Taranto”
Delegato alla Presidenza PDG Pietro Pegoraro
Roma - Novembre 2018**

Pubblicazione edita dal Distretto 108 L
della Associazione Internazionale dei Lions Club
nell'anno sociale 2018-2019

Governatore Leda Puppa

Direttore Responsabile Armando Di Giorgio
Autorizzazione del Tribunale di Roma n° 14457 del 17-3-1972
Stampa Industria Tipografica Laziale - Palestrina

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in a.p. 70% Roma - DCB Roma

Anno XLVII - n° 89 Novembre 2018
Periodico Quadrimestrale

QUADERNI DEL LIONISMO

“Osvaldo de Tullio”

Direttore Editoriale

Leda Puppa, Governatore

Direttore Responsabile

Armando Di Giorgio

Redattore

Luigi Mattera

PREFAZIONE

Leda Puppa
Governatore

Le generazioni anziane ricordano la tutela del minore come un intervento di tipo giudiziario per difenderlo da eventuali soprusi, in particolare da maltrattamenti fisici e/o verbali.

I tempi sono profondamente mutati e oggi la tutela del minore è affidata soprattutto a assistenti sociali, psicologi e educatori poiché ai pericoli di una volta si sono aggiunti pericoli nuovi, causati da separazioni molto conflittuali che coinvolgono i figli in ritorsioni e vendette verso il coniuge, sospetti abusi sessuali, grave incuria, problemi di alcolismo o abuso di farmaci e sostanze psicotrope.

A questi pericoli, però, se ne sono aggiunti di nuovi e, fino a qualche decennio fa, assolutamente imprevedibili; pericoli che non sono richiamati dalla normativa e che, di conseguenza, costituiscono una minaccia incombente, un rischio silenzioso, un'incognita permanente; questi pericoli derivano dalle nuove tecnologie, dall'uso della rete telematica, dalla gestione dei social network.

Che ne sanno, le generazioni anziane, di Facebook, Twitter, Instagram?

Ma, soprattutto, cosa fanno le generazioni giovani - che usano i social network - per difendere i loro figli dai pericoli che essi nascondono?

I social network sono diventati un rischio per i bambini, soprattutto se vengono utilizzati senza il controllo dei genitori, perché è molto facile cadere in balia del cyberbullismo, dell'adescamento o della dipendenza dalla tecnologia; senza trascurare che nuovi pericoli di carattere informatico-telematico vengono sfornati a ritmo incessante.

Consapevole che l'evoluzione tecnologica sta diventando la causa maggiore di disagio psicologico per i giovani, il Centro Studi ha ritenuto di affrontare la materia anche sotto questo aspetto, mettendo in rilievo una serie di problematiche e di pericoli che hanno come bersaglio i più giovani, facili prede per la naturale inesperienza di questa età.

INTRODUZIONE

PDG Pietro Pegoraro

Sempre più spesso assistiamo ad azioni ed episodi che portano alla ribalta la fragilità emotiva e comportamentale dei minori e il loro bisogno di tutela.

E la famiglia e la scuola si trovano sempre più in difficoltà, come principali educatori, ad esperire una valida azione per inculcare nei minori quei principi e valori di correttezza ed onestà comportamentale che sembrano essersi dissolti a favore di altrettanti diversi principi e valori che la moderna società dei consumi, più attenta all'apparire che all'essere, pone come pedissequo esempio da seguire.

I Lions, sempre attenti all'evolvere della società e sensibili ai problemi sociali, quale parte attiva del contesto civile nel quale operano con la loro professionalità, con la loro esperienza, con quei principi lionistici che da sempre promulgano come loro "credo", non possono essere insensibili ai problemi giovanili che, in questo contesto sociale, sono emersi con forza in tutta la loro drammaticità.

Ecco allora questo Quaderno che, nell'esame delle specifiche normative, costituzionali - giudiziali - amministrative, ma anche oltre ad esse, pone l'accento sulla necessità di un maggiore coinvolgimento della famiglia in stretta e continua collaborazione con insegnanti ed educatori, nella primaria educazione dei minori finalizzata, nel superamento delle numerose problematiche, a quei principi per formare cittadini attenti e responsabili per un miglioramento della qualità della vita.

PRESENTAZIONE

Armando Di Giorgio

Il presente Quaderno, elaborato dal Centro Studi "Giuseppe Taranto", tratta un tema molto delicato, la Tutela dei Minori, che oggi nell'evolversi della società, nel cambiamento dei tempi, nel continuo verificarsi di azioni violente, a volte anche operate da adolescenti, diventa una problematica sociale difficile. Bullismo, cyber bullismo, abbandono, rapporti tra minori, minori migranti, minori soli, richiedono ed impongono la Tutela del Minore. Pur essendo vigenti disposizioni di legge, istituzioni dedicate ed accordi in sede europea, talvolta, non si ha la completa copertura della Tutela del Minore venendo, talvolta, in episodi di bullismo in età giovanile, anche a mancare il fattivo contributo educativo della Famiglia.

Gli elaborati che seguono tendono ad illustrare la tematica.

Premessa

Nelle società dove maggiore è stato lo sviluppo della cultura e della sensibilità verso le categorie più deboli di cittadini, già da tempo, la tutela dei minori è considerata una priorità.

In Italia, in relazione alle misure di protezione dei minori, sussistono diversi tipi di provvedimenti e competenze.

I diritti della persona e delle persone minorenni trovano fondamento, in primo luogo, nei principi della Costituzione.

In applicazione di tali principi, le Leggi prevedono una serie di interventi di protezione dei minorenni, di competenza sia delle Autorità Amministrative che Giudiziarie.

* Le competenze amministrative sono delegate agli Enti Locali che organizzano e gestiscono i servizi a favore dei minori e, in collaborazione con il Servizio Sanitario, attuano il Sistema Integrato dei Servizi Sociali che prevede interventi di sostegno per i minori e le loro famiglie.

Le autorità amministrative e di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di collocare in luogo sicuro, in via d'urgenza, sino a quando si possa provvedere in via definitiva alla sua sicurezza, il minore che risulti abbandonato o affidato a persone incapaci di provvedervi.

* Le competenze giudiziarie sono ripartite tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i minorenni.

La normativa italiana in materia di diritti e di protezione dei minorenni si applica anche ai minori stranieri che si trovano nel territorio dello Stato.

L'Italia ha aderito alle Convenzioni Internazionali che garantiscono a tutte le persone il godimento dei diritti universali:

- Convenzione Europea per la Salvaguardia dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (Roma, 4 Novembre 1950);
- Convenzione di Ginevra sullo Stato di Rifugiati e l'Asilo Politico.

Per quanto attiene specificamente alla condizione dei minori, l'Italia ha ratificato:

- La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Onu il 20.11.1989
- La Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei Fanciulli (Strasburgo 25/01/1996);
- La Convenzione del Consiglio d'Europa sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina (Oviedo, 04/04/1997).

L'Italia ha aderito alle regole ONU 29/11/1985 sull'amministrazione della Giustizia Minorile che hanno introdotto il principio "della minima offensività del processo e delle sanzioni minorili".

In conseguenza di tali impegni internazionali, lo Stato deve garantire ad ogni persona con età inferiore a 18 anni, che sia o meno di cittadinanza italiana, alcuni diritti

ti fondamentali ed inviolabili quali:

- Il diritto alla identità personale e familiare;
- Il diritto all'unità familiare e al mantenimento di rapporti con i genitori che vivono in Stati diversi, a cui corrisponde il dovere dello Stato di adottare tutte le misure necessarie a consentire il ricongiungimento familiare;
- Il diritto di esprimere liberamente la propria opinione se capace di discernimento nelle questioni anche di salute che lo riguardano;
- Il diritto di godere del miglior stato di salute e di beneficiare di assistenza medica;
- Il diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale;
- Il diritto all'educazione e all'istruzione;
- Il diritto ad un trattamento penale adeguato.

L'Autorità Italiana ha competenza, in base al proprio diritto, ad emettere provvedimenti necessari ed urgenti a favore di minori stranieri che si trovano in Italia, in forza delle seguenti Leggi e Convenzioni:

- Legge n. 218/1995, Giurisdizione Italiana in materia di adozione, se l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia;
- Convenzione sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (Aja 05/10/1961);
- Convenzione Europea sul rimpatrio dei minori (Aja, 28/05/1070);
- Convenzione sulla sottrazione internazionale dei minori (Aja, 1980)
- Regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, ed in materia di responsabilità genitoriale.

Criticità

Parallelamente alla assunzione delle tutele per i minori sopra sommariamente esposte, le società occidentali, e dunque anche l'Italia, hanno vissuto e stanno vivendo, problematiche in fase di rapida evoluzione, dovute da un lato all'impressionante sviluppo di tecnologie di comunicazione, dall'altro lato ad una altrettanto rapida involuzione del vivere civile, con manifestazioni di recrudescente violenza che attengono anche ai minori, ed ancora, sotto altro versante, mutati scenari di destabilizzazione in alcuni Stati del Nord d'Africa o Medio Oriente che hanno provocato o contribuito ad esodi di massa, nei quali sono coinvolti i minori, talvolta anche non accompagnati.

I descritti nuovi scenari evolutivi ed involutivi impongono un costante aggiornamento di informazione e studio ed assunzione di sensibilità per la tutela dei minori che risulta assicurata, sulla carta, dall'insieme delle Norme e Convenzioni adottate anche nel nostro Paese, ma che può divenire insufficiente per il rapido e mutevole panorama interno ed internazionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, possono individuarsi almeno tre potenziali aree critiche inerenti:

1. I rapporti tra i minori;
2. La condizione del minore che, pur inserito in famiglia, risulti abbandonato

moralmente o materialmente, o affidato a persone incapaci di provvedere al medesimo, ovvero inseriti, loro malgrado, in conflitti familiari conseguenti alla separazione personale dei genitori;

3. Problemi conseguenti agli anormali flussi migratori che vedono il minore abbandonato al momento del suo arrivo nel territorio nazionale.

Rapporti tra i minori

I mezzi di informazione, quasi quotidianamente, danno notizia di episodi di violenza nei quali sono coinvolti minori, fenomeno talmente diffuso nelle società occidentali, e non solo, che è divenuto tale da richiedere attenzione e azione per la tutela delle condizioni e della vita dei giovani.

La violenza che coinvolge i giovani si dispiega sotto molteplici forme: bullismo e cyber bullismo sono tra quelle più diffuse.

Purtuttavia, il protrarsi degli episodi di violenza, talvolta drammatici, evidenzia senza dubbio che l'azione meritoria ed utile sin qui svolta non è sufficiente, e richiede il coinvolgimento di più attori e la condivisione collettiva del problema, al fine di promuovere l'educazione, il rispetto nei giovani e nelle famiglie, e la formazione, che possono essere di prevenzione e contrasto alla violenza.

Spesso, si racconta di giovani rovinati da Internet o rovinati da compagni di scuola, ovvero da entrambe le tipologie.

Tali forme di violenza rispondono, come noto, a cyber-bullismo e bullismo.

Il Bullismo

Violenza ed aggressività, negli ambiti scolastici, sono fenomeni frequenti, e rilevano un diffuso disagio adolescenziale, comprendendo un complesso di comportamenti prepotenti, prevaricatori ed aggressivi.

Studiosi hanno definito il bullismo come una “*violenza fisica, verbale e psicologica ripetuta, che si protrae nel tempo, con uno squilibrio tra vittima e carnefice*”.

Il bullo (che può essere sia un individuo singolo o un gruppo), sceglie la sua vittima, di solito più debole sia fisicamente che psicologicamente, e la perseguita per un tempo indeterminato.

Secondo quanto emerge da recenti statistiche, risulterebbe che, almeno il 41% dei bambini italiani siano stati attratti almeno una volta nella vita da fenomeni di bullismo.

Errato pensare che si tratti solo di una fase della crescita, al contrario rappresenta un serio fenomeno sociale in costante aumento, con aggravamento costituito dall'uso dei social network.

Non v'è dubbio che, ai fini di prevenzione, la scuola sia già impegnata nell'arginare questo fenomeno, anche in considerazione che essa rappresenta il primo luogo dove si instaurano le relazioni sociali tra i bambini, e per il fondamentale ruolo educativo anche nel prevenire i fenomeni di bullismo ed anche, purtroppo, il luogo ove tali fenomeni hanno vita, anche se non l'unico.

Tuttavia, tale impegno della scuola può anche non essere sufficiente, sia perché il fenomeno trova attuazione anche al di fuori dell'ambito scolastico, sia perché di difficile emersione nel luogo in cui sono contestualmente presenti vittime e bulli. Poiché si ritiene che le vittime di bullismo manifestino dei segnali ammonitori che

particolarmente si possono cogliere in famiglia, è palese che nella prevenzione debbano essere coinvolti i genitori.

Ad esempio, si è sostenuto che, se i figli manifestino disturbi psicosomatici, isolamento, frequenti mal di testa o pancia, depressione, cali nel rendimento scolastico, questi possano rappresentare segnali tali da indurre ad aprire un dialogo immediato genitori/figli.

Purtuttavia, risulterebbe altresì da alcune inchieste che, tra gli adulti, vi sia una conoscenza molto approssimativa del bullismo, ed anche una certa difficoltà ad affrontare il problema, e che, addirittura, un italiano su quattro sembrerebbe negare l'esistenza del bullismo, poiché lo ritiene una normale fase di crescita.

Tale tipo di approccio permette ai bulli di continuare ad infierire sulle vittime che potrebbero non trovare aiuto nei propri genitori, per cui, proseguire ad ignorare il fenomeno comporta che esso continui a diffondersi.

Poiché si ritiene che le vittime di bullismo manifestino dei segnali ammonitori che particolarmente si possono cogliere in famiglia, è palese che nella prevenzione debbano essere coinvolti i genitori.

Cyber Bullismo

Sempre più spesso, i soprusi veicolano nello spazio virtuale della rete, usata per diffondere, tramite internet o cellulare, messaggi, immagini o filmati diffamatori e comunque lesivi della integrità psicofisica del minore.

La Legge n. 71/2017 definisce il cyberbullismo come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo predominante sia quello di violare un minore o un gruppo di minori ponendo un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”*.

Come si può leggere in *“Giovani e Media”*, il Cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché, in pochissimo tempo, le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti possono riapparire a più riprese.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, non avendo accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti.

Il *Telefono Azzurro Onlus* ha predisposto un dossier sul Cyber- Bullismo, nel quale evidenzia, tra l'altro, la pericolosità insita in un fenomeno che rimane sommerso poiché, se spesso solo i casi più gravi scuotono l'opinione pubblica per la drammaticità degli insulti digitali, questi mettono in luce una realtà che è conosciuta solo nelle sue manifestazioni più conclamate, la cui entità effettiva rimane troppo spesso avvolta nel silenzio.

Tanto per dare solo un'idea della diffusione del fenomeno, la stessa fonte citata evidenzia che, negli ultimi anni, è stato registrato un aumento di interesse per il fenomeno, considerate le importanti implicazioni a breve termine (sintomi fisici e *drop-out* scolastico), e a lungo termine (disturbi psicologici cronici, problemi relazionali, disadattamento), e relativi costi individuali e sociali.

Secondo una ricerca effettuata nel contesto americano nel 2014, risulterebbe che il 43% dei giovani intervistati ha subito atti di cyber-bullismo almeno una volta nella vita.

Il dato risulta confermato, anche se in misura inferiore, in uno studio del 2013 svolto nell'ambito dell'*Europe AntiBullying Project*, su un campione di ragazzi provenienti da sei Paesi UE e svolta in Italia da Telefono Azzurro su un campione rappresentativo, a livello nazionale, composto da 5042 studenti di età tra i 12 e 18 anni che frequentavano diverse scuole secondarie di I° e II° grado, e che riporta che il 15,9% dei ragazzi italiani era stato vittima di bullismo *on-line* o *off-line*.

Nel 2014, secondo indagine condotta da *Telefono Azzurro* e *Doxa Kids*, un adolescente su tre ha trovato *on-line* proprie foto non autorizzate; 1 su 5 ha trovato proprie foto imbarazzanti; più di 1 su 7 ha trovato *on-line* propri video non autorizzati; più di 1 su 10 ha trovato propri video imbarazzanti.

Nell'ultima indagine del 2015 condotta da Telefono Azzurro e Doxa Kids, su un campione di 600 12-18enni italiani, quasi un ragazzo su 10 (8%) di quelli intervistati ha dichiarato di aver diffuso informazioni/video che umiliano qualcuno; più di un ragazzo su 6 (21%) ha dichiarato di essere vittima di bullismo; più di 1 su 10 (12%) individua in Internet il contesto in cui sono avvenute queste violenze con maggiore frequenza.

Ciò che preoccupa organizzazioni come il Telefono Azzurro, è il silenzio che ancora troppo spesso permea le vittime di queste prevaricazioni; l'organizzazione ha stimato che solo 1 minore su 10 informi un adulto di essere stato vittima di bullismo *on-line* o *off-line*, e che in Italia il dato sembra essere ancora più elevato poiché risulterebbe, da una coeva ricerca, che quasi il 23% dei bambini e degli adolescenti vittime di bullismo non ne ha parlato con nessuno.

Le conseguenze del bullismo, sia nella forme *on-line* che *off-line*, secondo il Telefono Azzurro, sono individuabili nelle vittime:

- Nel disagio manifestato attraverso sintomi fisici e psicologici;
- Nella riluttanza nell'andare a scuola o a frequentare i luoghi in cui hanno occasione di incontrare coloro che li insultano o li prevaricano anche *on-line*
- A lungo termine, nella svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, difficoltà nelle relazioni fino a manifestare, in alcuni casi, veri e propri disturbi tra cui ansia e depressione.

Anche i "bulli" hanno delle conseguenze dal loro comportamento, quali cali nel rendimento scolastico, difficoltà relazionali, disturbi della condotta.

Infatti, l'incapacità di rispettare le regole può portare, nel lungo periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti, e ad agire con comportamenti aggressivi e violenti in famiglia e sul lavoro.

Anche per i minori che assistono agli episodi di bullismo, sussistono conseguenze perché a loro volta si trovano in un contesto caratterizzato da difficoltà relazionali, con aumento di insicurezza, paura e ansia sociale.

La sommaria esposizione, mostra la necessità che alle strutture pubbliche e private che affrontano e danno risposte ai singoli casi, si sviluppi nella collettività una diffusione della conoscenza dei fenomeni descritti che possa, da un lato sensibilizzare tutti alla esistenza di un fenomeno con implicazioni negative sia per i singoli sia per

le famiglie sia per la società, ed assai più diffuso di quanto normalmente si possa evincere da singoli casi di cronaca, affinché nel medio periodo si possa anche stabilire una forte cultura tesa alla condivisa deprecabilità di tali comportamenti che, alla fine, riesca ad educare anche i minori al rispetto dei propri coetanei.

La condizione del Minore abbandonato

La centralità del diritto alla relazione tra genitori e figli comporta prudenza riguardo a qualsiasi misura di allontanamento del minore dalla propria famiglia, e dunque, che l'adozione si presenta come *extrema ratio*.

In capo allo Stato e agli Enti Locali, resta il compito di individuare in modo sinergico e coordinato gli interventi diretti a prevenire il fenomeno dell'abbandono, anche garantendo forme di sostegno economico alle famiglie in difficoltà.

Nell'ambito di assicurare il diritto del minore ad una famiglia, sussistono gli affidamenti a tempo indefinito che eccedono il limite temporale dei due anni, per il caso in cui il minore non possa essere dichiarato in stato di abbandono, e cioè, la famiglia di origine è ancora in temporanea difficoltà, ma mantiene un legame affettivo con il minore.

Un rimedio possibile è l'adozione c.d "mite" che si sostanzia nella possibilità di consentire al minore di non recidere definitivamente i legami giuridici e affettivi con la famiglia di origine.

In tema di adozioni internazionali, si raccomanda di provvedere a forme di preparazione, formazione e accompagnamento delle famiglie che aspirino all'adozione di un minore straniero.

I Minori migranti

Gli ingenti flussi migratori degli ultimi anni hanno comportato la diffusa presenza di minori migranti non accompagnati, con le evidenti implicazioni che ne conseguono.

Il fenomeno ha assunto proporzioni allarmanti, poiché numerosi giovani si sono, infatti, sottratti volontariamente al controllo delle autorità, con il rischio di poter costituire oggetto di sfruttamento della criminalità organizzata e quindi, esservi asserviti, ovvero, di scomparire nel nulla.

Secondo gli accertamenti effettuati, i minori non accompagnati arrivati in Italia dal 2016 sono 25.846 e dunque, il doppio degli arrivi del 2015.

Per poter far fronte a questa preoccupante condizione, il 29/03/ 2017 è stata approvata la Legge in materia di minori migranti non accompagnati (L. n. 47/2017) che, in particolare, prevede l'introduzione del divieto di respingimento alla frontiera, ed il limite posto ai provvedimenti di espulsione, ad eccezione dei casi del rimpatrio assistito e volontario.

Evidente che solo una piena efficienza delle infrastrutture del sistema di accoglienza, consentirà l'effettiva applicazione della Legge.

La tutela giurisdizionale dei minori

La tutela è affidata ad una ripartizione di competenze tra il Tribunale dei

Minorenni ed il Tribunale Ordinario, in particolare:

Tribunale per i minorenni

Per quanto riguarda la composizione e competenze del Tribunale per i minorenni, l'Associazione italiana dei magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, ha così individuato la composizione e competenze:

“Il Tribunale per i minorenni (T.M.)” è un organo specializzato dell'amministrazione della giustizia, che è stato istituito con R.D. n. 1404/34, convertito nella Legge n. 835/35. Il T.M. è un organo collegiale, composto da quattro giudici, due professionali (c.d. togati) - cioè il Presidente e un giudice a latere, e due giudici onorari, un uomo e una donna, “benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia...” (art. e legge citata).

Tale origine professionale dei giudici onorari, rende l'organo giudiziario specializzato, perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretare i comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro.

Il T.M. ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte di Appello.

A livello nazionale operano 29 T.M., con un organico di circa 782 magistrati, dei quali circa 600 sono onorari.

Le decisioni di competenza del T.M., salvo alcune eccezioni, non sono mai del singolo giudice, ma del Tribunale costituito in collegio, proprio per garantire la specializzazione dell'organo giudicante.

Ciascuno dei quattro giudici dispone di un voto ed il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del presidente e del giudice togato.

Il T.M. esercita la giurisdizione in materia **penale, civile ed amministrativa** nello spirito della realizzazione del miglior interesse del minore (v. Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con la Legge 176 del 1991 che ha statuito: “*In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente* (art. 3, comma 1)”).

In materia penale il T.M. ha competenza esclusiva: giudica, infatti, di tutti i reati commessi da un soggetto durante la minore età, anche se commessi in concorso con persone adulte.

Non è raro che il giudizio avvenga dopo parecchio tempo e che quindi si celebri nei confronti di chi è oramai maggiorenne.

Ciò nonostante, si applicano sempre le stesse regole del processo penale minorile contenute nel Codice di Procedura Penale Minorile (C.P.P.M. - D.P.R. n. 448/1988 e D.lvo n. 272/89).

L'attività penale viene svolta dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), giudice “togato” che decide monocraticamente, dal Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.), composto da un togato e da due onorari e dal Tribunale in sede dibattimentale (2 togati e 2 onorari).

Il T.M. esercita anche le funzioni di Tribunale di Sorveglianza.

In materia civile la competenza del T.M. non è, invece, esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela de minori (v. ad. Es. Tribunale Ordinario, nelle materie della separazione e del divorzio, e Giudice Tutelare).

Al T.M. spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato, o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli (l'art. 147 del c.c. fissa tali doveri in quelli di mantenimento, educazione ed istruzione).

Il Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore, ed attivando l'intervento dei servizi socio sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 c.c.).

Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (artt. 330; 333, 336 c.c.) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o istituto, o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della l. n. 184/83).

Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli (art. 330 c.c.), e quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità, ed inserirlo definitivamente in un'altra famiglia, disponendo l'interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di origine (artt. 8 e ss della l. n. 184/83).

Inoltre, il T.M. autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre matrimonio (art 84 c.c.) e autorizza la continuazione dell'esercizio dell'impresa nel caso di apertura della tutela (art 371, ultimo comma, c.c.).

Una competenza specifica è inoltre prevista dal nuovo testo dell'art. 317 bis c.c., circa l'emanazione dei provvedimenti più "idonei" ad assicurare agli ascendenti il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Il T.M. decide anche sulla idoneità all'adozione internazionale delle coppie aspiranti e provvede a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione.

Sceglie inoltre le coppie per l'adozione di bambini italiani dichiarati adottabili.

Alla fine del periodo di affidamento preadottivo pronuncia l'adozione, sia internazionale che nazionale.

Il T.M. ha anche una **competenza amministrativa** che riguarda interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà (artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34).

In tutte le materie di propria competenza, caratteristica importante dell'attività del T.M. (che non lo è per il tribunale ordinario), è quella di avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie; l'intervento sul minore o sulle famiglie non risulta pertanto caratterizzato da spirito sanzionatorio, ma, più spesso, propositivo di migliori condizioni di vita e di migliori relazioni familiari, attraverso l'attivazione dei servizi necessari in una determinata situazione".

Sussiste un disegno di legge delega recante modifiche al codice di Procedura Civile, finalizzato alla soppressione dell'attuale Tribunale per i Minorenni e delle relative Procure, con sostituzione dello stesso con sezioni specializzate all'interno dei Tribunali Ordinari, e tra le cui proposte rientra l'istituzione di un Tribunale della Famiglia e delle persone.

Più in particolare, la Riforma contempla la creazione di Sezioni Specializzate circondariali, istituite presso il Tribunale del Capoluogo del Distretto di Corte di Appello, con competenza sulle controversie attualmente del Tribunale Ordinario,

relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori, dei procedimenti civili attualmente di competenza dei Tribunali per i minorenni e dei procedimenti attribuiti oggi al Giudice Tutelare in materia di minori ed incapaci.

Funzioni di Primo grado avranno anche le sezioni specializzate distrettuali, istituite presso le Corti di Appello.

Considerazioni

Se e come possano intervenire i Lions per la collettività, è materia in verifica.

Come spunto di riflessione evidenzio che, volendo occuparsi del fenomeno, occorrerebbe una azione costante e diffusa sul territorio, protratta e diretta a coinvolgere principalmente le famiglie, con ovvia inclusione, anche di educatori e non solo. Le modalità potrebbero essere molteplici, e purtroppo anche complesse, ma lasciate allo sviluppo successivo, qualora sussista condivisione dell'ipotesi di progetto. Quindi, solo come piccolo ma sufficiente esempio, è da segnalare che, una amministrazione comunale ha organizzato serate sul tema, coinvolgendo genitori, insegnanti, catechisti ed educatori sul tema del mondo virtuale, del bullismo dei social e del cyberbullismo, preceduto anche da spettacolo teatrale intitolato "*Banna il Bullo*".

Sicuramente, ognuno potrebbe evidenziare una forma particolare già adottata.

È da mettere in evidenza che Lions International gode, intanto, già di migliaia di soci, e potrebbe rappresentare sia il collante che la promotrice di iniziative tese a durare nel tempo.

La funzione del Lionismo, già ben chiara nel concetto di Libertà, Intelligenza, Salvezza della propria Nazione, contempla che una organizzazione come i Lions, che ha il consenso di un milione e mezzo di persone in tutto il mondo, non possa sottrarsi alla responsabilità di svolgere anche una funzione sociale che abbia ad oggetto la vita delle generazioni future, per tutelarne, in primo luogo, i diritti umani fondamentali, tra cui il diritto ad uno sviluppo dell'età evolutiva protetto dalla famiglia e dalle istituzioni, ed esente da violenza fisica e psichica, capace questa, in primo luogo, di impedirne la crescita e, talvolta, di impedirne l'esistenza, sempre in grado di impedire la formazione di buoni cittadini.

Vero è che l'allarme sociale, conseguito a ripetuti e drammatici fatti di violenza nell'ambito giovanile, ha attirato attenzione e iniziative da parte delle autorità pubbliche: politiche, scolastiche, di pubblica sicurezza, così come di istituzioni private.

Tuttavia, per conseguire, nel medio periodo, il contrasto efficace alla violenza e ai modelli comportamentali negativi che la nostra società sembra avere assunto, sarà necessario assicurarsi che gli interventi, pur meritevoli, adottati nel momento emozionale, non siano interventi spot, che si affievoliscono o scompaiono passata l'onda che li ha provocati.

I Lions, con la peculiare, forte organizzazione di cui dispongono, e la capillare diffusione sul territorio, rappresentano il veicolo maggiormente idoneo ad assicurare nel tempo, e nel Paese, la promozione, presso le famiglie e le istituzioni, di diffuse iniziative, costanti nel tempo, di contrasto alla violenza e all'abbandono dei minori, mirate all'adozione di nuovi e condivisi modelli comportamentali di contrasto alla deprecabile cultura negativa della violenza e del loro abbandono.

Mario De Sanctis

La tutela dei minori: La Scuola

Con esperienza di venti anni di insegnamento e di altrettanti di dirigente ricordo, illustro e commento episodi di bullismo accaduti nella mia vita scolastica quotidiana per trarne delle considerazioni di ordine generale, nell'ottica della tutela dei minori.

Non ne ricordo tanti. Fortunatamente pochi. Per la fortuna, appunto, o forse per la mia abilità di educatore e di controllo delle esuberanze giovanili? Credo purtroppo che non sia così. Si tratta di altro. I giovani, infatti, di rado esprimono con chiarezza il loro disagio mettendosi in relazione con i propri genitori o con gli insegnanti, per non parlare del preside. Sta agli adulti, genitori, docenti, educatori, riconoscere il bullismo, individuarne prevaricatori e vittime facendo magari riferimento ai vari indicatori comportamentali.

E poi come resistere allo stereotipo del dire che ai nostri tempi era diverso, c'era più rispetto, le famiglie erano più attente! Magari sarà in parte vero, ma i tempi sono cambiati e ... prendiamone atto!

Tornando al nostro argomento, ciò che posso affermare è che di rado ho avuto la percezione di fenomeni di prevaricazione verso un solo ben definito soggetto, quanto piuttosto, comportamenti di prevaricazione verso l'intero gruppo classe. Il ragazzo, l'alunno svogliato, con problemi psicologici e famigliari ma dotato di un carattere forte, esuberante, non potendo eccellere nei risultati scolastici, diventava facilmente un protagonista in negativo. Quindi questo portatore di disagio prende in giro i compagni, risponde malamente e maleducatamente ai rilievi degli insegnanti, si pone con aria di sfida davanti ad ogni autorità, mostrandosi così ai compagni coraggioso ed indifferente agli inevitabili provvedimenti disciplinari. Ecco, di bulli così ne ho conosciuti parecchi, anche di recente nella mia non breve attività di docente e dirigente scolastico negli Istituti di scuola media superiore di Roma e della sua provincia.

Bullo, bullismo ma che cosa sono?

Il termine italiano "bullismo" sembra essere la traduzione dell'inglese "bullying" usato per definire il fenomeno della prepotenza tra pari in un contesto di gruppo, ed ancora l'interazione di un prevaricatore con una vittima che in genere assume atteggiamenti di rassegnazione.

Episodi di bullismo a scuola possono più facilmente accadere al di fuori dell'attività di insegnamento in classe, quindi nei bagni, nei corridoi, durante la ricreazione. Non da ora però l'area temporale in cui avvengono i soprusi si è estesa, perché più spesso questi avvengono nello spazio virtuale dei media, usati per diffondere in rete tramite i cosiddetti social, messaggi, immagini, filmati offensivi, diffamatori e lesivi della dignità della persona. Siamo così in presenza del cyberbullismo, una specie di mobbing in internet, un fenomeno che in pochissimo tempo fa sì che le vittime possano vedere la propria reputazione compromessa in una comunità allargata a dismisura, perché i contenuti, una volta pubblicati, possono apparire in più riprese in luoghi diversi. Non solo, ma la dinamica della comunicazione per social, con proprie regole, vincoli, protocolli e restrizioni, difficilmente permette a geni-

tori, insegnanti, educatori, di venire a conoscenza dei fenomeni di cyberbullismo. Viene così loro impedito di mettere in campo le azioni necessarie per intervenire sui due versanti, sui due disagi, quello del violento e quello della vittima. Quindi a differenza degli atti di bullismo, il cyberbullismo è potenzialmente più dannoso per la protezione dell'anonimato che si nasconde dietro l'uso di strumenti virtuali: "il bullo anonimo" è così in grado di lanciare pettegolezzi, diffondere materiale privato che mette in difficoltà la vittima o peggio la minaccia, senza il timore di essere scoperto e punito.

E sì, perché ricordiamoci che l'azione di cyberbullismo costituisce un reato con responsabilità penali (ingiuria, diffamazione minaccia ed altro ancora) e civile (danno morale, biologico, esistenziale) e, in presenza di azioni di minori, tali responsabilità ricadono sui genitori e sugli insegnanti perché sono loro che hanno il dovere dell'educazione e della vigilanza. Ne deriva che il dovere dei genitori è quello di controllare i comportamenti dei figli nell'uso dei "social" quali facebook, youtube, instagram, aprirsi alla loro fiducia, intervenire con decisione in caso di criticità.

Teniamo presente che enti e persone lavorano quotidianamente per tutelare la nostra sicurezza digitale. Qui di seguito un elenco dei siti principali, attraverso i quali potremo anche della Polizia di Stato denunciare i contenuti e le azioni violente:

- Il sito o la pagina facebook della Polizia di Stato
- Il sito della Polizia postale e delle comunicazioni
- La pagina facebook della Polizia di Stato "Una vita da Social" dedicata
- In modo più specifico ai social network:
- la pagina facebook "Agente Lisa" gestita dalla Polizia Postale.
- L'agente Lisa è un avatar che personifica l'agente di Polizia che aiuta e dà consigli sul corretto comportamento online.

Si può quindi ricorrere alla Polizia di Stato, alla Polizia Postale, al 112 e in ogni caso all'esperienza ed al buon senso che ci permettono di riconoscere in tempo condotte strane e discutibili per tempestive azioni di contrasto e di recupero.

Il MIUR

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha, da diverso tempo fissata la propria attenzione su questo tipo di disagio giovanile, emanando circolari, direttive, orientamenti per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo. La circolare del 13 aprile 2015, in particolare, prevede la realizzazione di una serie di azioni per fornire al personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio al fine di prevenire e contrastare queste nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile.

Ma quali sono questi segnali di preavviso? Per riconoscere se un ragazzo è stato ripetutamente vittimizzato da un compagno o se egli stesso è autore di azioni di prevaricazione, è possibile far riferimento ad alcuni indicatori comportamentali. Ecco alcuni segnali utili.

Indicatori della possibile vittima

- Torna da scuola con vestiti stracciati o sguailiti e con libri o il corredo scolastico rovinati

- Ha lividi, graffi di cui non può dare spiegazione credibile
- Non viene invitato a feste
- timoroso o riluttante nell'andare a scuola
- Il rendimento scolastico e l'interesse per la scuola diminuiscono
- Chiede frequentemente denaro in famiglia
- Ha frequenti sbalzi di umore

Indicatori del possibile bullo

- Prende in giro ripetutamente ed in modo pesante
- Intimidisce e minaccia
- Danneggia cose

Il Ministero ha istituito ed organizzato gli Osservatori Regionali sul bullismo attivi presso gli Uffici Scolastici Regionali. Con nota del dicembre 2015 sono state fornite indicazioni operative sulla loro riorganizzazione. I dirigenti scolastici e i docenti devono essere formati sulle problematiche relative alle nuove forme di devianza giovanile e possedere le competenze necessarie per sostenere le scuole in rete attraverso interventi di formazione mirata, assicurando anche la raccolta e la diffusione di buone pratiche. Tra i diversi laboratori formativi vi è quello sulle problematiche connesse con l'integrazione scolastica e con i bisogni educativi speciali. Tali interventi quindi con tutta evidenza si applicano anche ai bulli, ai cyberbulli ed alle loro vittime, almeno in alcune fasi del loro percorso scolastico.

L'Azione Lions

Anche i Lions sono attenti ai problemi dei giovani, ai cittadini di domani. Più precisamente la LCIF dalla sua costituzione quasi cinquant'anni fa, si è impegnata ad aiutare ragazzi in difficoltà in ogni parte del mondo. Numerosi programmi li aiutano ad avere uno sviluppo più sereno e a diventare adulti realizzati e consapevoli. Il Lions Quest, (LQ) ad esempio, è stato istituito dalla LCIF sulla spinta di un appello lanciato nel 1979 dall'OMS sulla "necessità di dare ai minori quelle capacità vitali necessarie ad una crescita sana".

Il Lions Quest è una organizzazione di tipo pedagogico specializzata in un programma di prevenzione da attuarsi nelle scuole dei vari ordini e grado.

Protocolli di Intesa ed accreditamento verso il MIUR, Ministero di Grazia e Giustizia ed Enti Locali facilitano lo svolgimento di corsi che aiutano i giovani ad acquisire consapevolezza di sé, capacità decisionali, capacità relazionali, consapevolezza sociale.

I corsi del LQ sono rivolti agli studenti, certamente, ma anche ai loro genitori ed infine ai docenti che sono in prima fila a fronteggiare le sfide di comportamenti devianti e di disagio.

Tutto ciò evidentemente contribuisce ad attenuare i fenomeni di bullismo nelle sue varie forme e sviluppare invece, quelle capacità di corrette relazioni tra pari, fondamentali per formazione affettiva, emotiva, culturale, sociale dei nostri giovani, nostra speranza per un futuro migliore.

Berardino Zoina

La tutela del minore: i doveri della famiglia

La responsabilità genitoriale è un ufficio di diritto privato che trova fondamento nella Carta costituzionale all'art. 30. Sancisce l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e all'assistenza morale dei figli, assecondandone le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni.

A tali doveri corrispondono altrettante posizioni giuridiche soggettive in capo al figlio, il quale, a norma dell'art. 315 bis c.c., ha il diritto di essere "*mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni*".

I riferimenti normativi sono espressione dei principi generali, sanciti dall'art. 2 della Carta costituzionale, il quale è posto a presidio dei diritti inviolabili della persona sia come singolo che "*nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità*".

Gli obblighi di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli si articolano in specificazioni ulteriori, come il dovere di custodirli, evitando che arrechino danni a sé o a terzi, contemplando anche il dovere di correggerli.

Questa interpretazione della più autorevole dottrina giuridica, aderisce all'orientamento secondo cui tali doveri, rappresentino espressione di un generale dovere di solidarietà nei confronti dei figli per il fatto stesso della procreazione.

Uno dei doveri derivanti dallo status di genitore, espressamente sancito dalla Costituzione, è quello di garantire l'istruzione ai figli, il quale è tutelato dalla Carta fondamentale sia nei rapporti tra genitori e figli (art. 30, comma 1, Cost.), sia con riferimento a quello tra minore e istituzione esterna alla famiglia (art. 34 Cost.).

Il dovere in esame viene confermato dall'art. 147 c.c. il quale prevede espressamente che lo stesso debba essere adempiuto dall' esercente la responsabilità genitoriale tenendo conto *delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio*.

Il dovere di istruzione impone ai genitori, in primo luogo, di permettere e garantire che il figlio frequenti la scuola dell'obbligo ponendo in essere tutto quanto è il loro potere affinché il minore non si esima da tale dovere, ovvero, non gli venga impedito.

Altro dovere genitoriale è quello relativo all'educazione, il quale prevede che i genitori debbano crescere i propri figli trasmettendo loro i valori sani dell'attuale sociale, in modo tale da prepararli ad affrontare dignitosamente il percorso di crescita della propria personalità e delle proprie aspirazioni.

Tale obbligo assume significati diversi a seconda del periodo storico in cui viene preso in considerazione; mentre il vecchio testo dell'art. 147 c.c. imponeva un'educazione non contrastante con i principi della morale, lo stesso articolo, così come oggi formulato, pone l'attenzione principalmente sulla necessità di garantire una funzione educativa conforme alle capacità, all'inclinazione naturale ed alle aspirazioni dei figli.

Il richiamo ai principi morali - pur essendo stato eliminato dal dato letterale - non è però venuto meno da un punto di vista di interpretazione complessiva della norma, pertanto, nell'educare il figlio si deve comunque fare ricorso ai valori etici che disciplinano una vita corretta e regolare.

Quanto al contenuto, il dovere di istruzione è spesso il risultato di scelte ben precise da parte dei genitori, i quali hanno il diritto di delineare le linee guida educative entro le quali far crescere i propri figli utilizzando i criteri e i mezzi ritenuti più idonei, rispettando le scelte dei figli, soprattutto, in tema di studio, formazione professionale, impegno politico sociale e fede religiosa.

Gli strumenti utilizzati per assolvere alla funzione educativa, ed in particolar modo i mezzi correttivi e disciplinari, debbono essere utilizzati in osservanza del diritto all'incolumità fisica, psichica e morale di ciascun essere umano pertanto è escluso dallo *ius corrigendi* l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi.

I doveri dei genitori all'educazione e all'istruzione dei figli hanno visto una continua evoluzione, nel contesto sociale contemporaneo. *Basti pensare alla relazione tra i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e la qualità della relazione educativa tra il minore e la famiglia.*

Per affrontare il tema, vanno abbattuti i "luoghi comuni" e costruire una collaborazione proficua tra i soggetti competenti all'istruzione, le famiglie, i minori e le associazioni territoriali.

In questa cornice, noi Lions possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo, offrire il nostro servizio. Occorre un impegno continuo e strategie di medio e lungo periodo per affrontare il tema non solo sul piano legislativo ma mettere mano a un'opera più vasta: di ricucitura del tessuto sociale.

La questione minorile e la questione sociale vanno di pari passo.

La realtà è complessa e non è da meno la realtà scolastica; bisogna porre rimedio all'alto tasso di dispersione scolastica, rispetto alla media Europea soprattutto nel mezzogiorno, per dare una risposta a chi potrebbe essere travolto dal vortice della violenza.

Bisogna costruire delle azioni concrete, individuare un'efficace politica di prevenzione, attraverso la collaborazione tra i Club del distretto, le agenzie educative, le famiglie e gli studenti.

Graziano Santantonio

Tutela dei minori: la Salute

Premessa

Il tema della salute del minore rappresenta un argomento talmente vasto da rendere inevitabilmente limitata e lacunosa questa breve trattazione.

In medicina, le patologie insorgenti in età infantile e adolescenziale, cioè dalla fase neonatale al compimento dei 18 anni di età, sono oggetto di una disciplina - la pediatria - che ha una propria competenza specialistica e un ambito di attività ben definite, non solo da un punto di vista nosologico e clinico-terapeutico ma anche giuridico e medico-legale.

Pertanto, affinché questo elaborato possa avere un minimo di validità e utilità, si è ritenuto opportuno limitarne l'attenzione a quegli aspetti della tutela della salute del minore che possono concretamente essere oggetto dell'interesse e dell'azione del Lions.

Il concetto di salute e il diritto alla salute

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1946 ha definito la salute come lo *“stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”*.

La salute deve essere considerata un diritto che, nel nostro ordinamento, viene riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione, laddove si afferma che *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e [...]”*. La tutela della salute, quindi, come diritto della persona ma anche come bene comune in quanto risorsa della collettività.

Riguardo alla salute del minore, la Legge n° 176/1991 (*“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”*) sancisce *“il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione”*.

Tradurre nel concreto tali impegnative - e per qualcuno *“utopistiche”* - affermazioni di principio ha rappresentato negli ultimi decenni un impegno gravoso per singoli stati, organizzazioni internazionali, amministrazioni locali e comunità scientifiche, che si sono impegnate nella ricerca di modalità operative che rendessero attuabile la promozione della salute, tenendo conto dei diversi contesti culturali, sociali ed economici.

Per questo, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, l'attenzione si è concentrata sulla identificazione di fattori *“determinanti”* di salute (di tipo genetico, sociale, ambientale ed economico), nel tentativo di incentivare e sviluppare quelli in grado di promuovere la salute e al contempo di ridurre e/o eliminare quelli che favoriscono lo sviluppo di patologie. Ovviamente, specie in anni più recenti, la realizzazione di strategie di promozione della salute e di prevenzione delle malattie ha dovuto tenere conto non solo della difficoltà di incidere su comportamenti individuali e sociali ma anche del sorgere di nuovi fenomeni come la globalizzazione, la crescente mobilità delle persone e le migrazioni, con la conseguente maggiore vulnerabilità a malattie che possono diffondersi più velocemente che in passato.

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, messo in campo dal Ministero della Salute, ha tra i suoi macro-obiettivi quello di *“investire sul benessere dei giovani”, per “promuovere una crescita responsabile e consapevole attraverso l'adozione di stili di vita sani e di comportamenti di rifiuto nei confronti di qualunque forma di dipendenza in una logica di ricerca di un benessere psicofisico e affettivo”*.

La prevenzione delle malattie infettive: la vaccinazione

L'OMS ha dichiarato il decennio 2011-2020 come *“Decade dei vaccini”*, nella prospettiva *“di un mondo in cui ogni individuo, indipendentemente da dove sia nato, dove viva e chi sia, possa godere di una vita libera dalle malattie prevenibili da vaccinazione, grazie alla disponibilità dei vaccini, che deve essere garantita dalle Autorità Sanitarie”*.

Recentemente si è purtroppo assistito alla tendenza sempre più diffusa nel nostro Paese a dilazionare o addirittura rifiutare la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, in conseguenza del diffondersi di falsità e pregiudizi (ad esempio sulla presunta correlazione tra vaccinazioni e insorgenza dell'auto-

smo). Conseguenza del rifiuto è un aumento del rischio dei bambini a frequentare ambienti (ospedali, scuole, palestre, piscine ecc.) per loro potenzialmente pericolosi, specie per i soggetti più vulnerabili che - per ragioni mediche - non possono vaccinarsi.

Un pronunciamento del 2015 del Comitato Nazionale di Bioetica ha espresso l'allarme per *“la diminuzione della copertura vaccinale ha determinato un sensibile aumento dei casi di morbillo in tutto il mondo. Nel 2014 in Italia sono stati segnalati ben 1.686 casi, ovvero il numero più alto in Europa. La stessa OMS ha esplicitamente richiamato il nostro Paese a prendere provvedimenti a riguardo. A oggi nelle nostre regioni si sono inoltre verificati diversi casi di meningite, alcuni mortali.”*

In risposta ad un fenomeno così allarmante, nel febbraio 2017 è stato pubblicato il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, al fine di *“garantire alla popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza, dal reddito e dal livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva”*.

Tra gli obiettivi del Piano di prevenzione vaccinale, alcuni meritano un'attenzione particolare ed un'azione conseguente da parte dei Lions:

- *“aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale”*;
- *“contrastare le disuguaglianze, promuovendo interventi vaccinali nei gruppi di popolazioni marginalizzati o particolarmente vulnerabili”*;
- *“promuovere, nella popolazione generale e nei professionisti sanitari, una cultura delle vaccinazioni”*;
- *“sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari [...] e la piena adesione alle finalità di tutela della salute collettiva”*.

È importante quindi promuovere una vera e propria *“cultura vaccinale”*, già a partire dalla scuola, che abbia la forza di contrastare la diffusione di false informazioni e soprattutto possa sviluppare nei cittadini la consapevolezza dell'utilità delle vaccinazioni e, conseguentemente, il loro senso di responsabilità personale e sociale.

L'attività lionistica di informazione e divulgazione sviluppatasi nello svolgimento del Tema di studio nazionale 2017-2018 sulle vaccinazioni, dovrebbe quindi continuare ad essere oggetto di service dei Club.

Le dipendenze

La dipendenza da sostanze è una patologia che può determinare degli effetti negativi diretti e indiretti sullo stato di salute di un soggetto. Gli effetti diretti derivano dall'azione farmacologica della droga e dalla via di somministrazione, per esempio fumata o iniettata utilizzando aghi non sterili. Gli effetti indiretti sono conseguenti all'utilizzo delle sostanze da abuso, con riferimento all'alterazione dello stato di coscienza che può portare i soggetti ad avere rapporti promiscui non protetti e a contrarre malattie come epatite B, C e AIDS.

Le fasce di popolazione più vulnerabili al fenomeno sono i giovani adolescenti. Uno studio dell'ESPAD? (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), promosso dal CNR di Pisa, ha documentato in modo allarmante la percen-

tuale di giovani che fanno comunemente uso di sostanze stupefacenti o psicotrope “*tradizionali*”: 33% cannabis, 3,7% cocaina, 88,3% alcol, 60,2% energy drink, 61,2% fumo di sigaretta, 16,7% psicofarmaci senza prescrizione medica. Senza contare il numero crescente di ragazzi che consumano sostanze “*sconosciute*”, senza sapere di che cosa si tratti e di quali effetti possano procurare.

Accanto alla dipendenza da sostanze, è in crescita allarmante il fenomeno delle cosiddette dipendenze “*sine substantia*”. Si tratta di condizioni patologiche che hanno in comune con la dipendenza da sostanze il comportamento compulsivo che produce effetti seriamente invalidanti. In particolare, accanto a nuove forme di dipendenza come il web e il sesso compulsivo, il gioco d’azzardo patologico (GAP) è quello più in espansione. Il citato studio ESPAD ha documentato, nel 2013, che oltre 1 milione di ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha giocato somme di danaro (il 44%) con giochi detti “*a vincita immediata*” presso bar/tabacchi, edicole, supermercati, distributori automatici, lotterie, slot machine. Ma le nuove generazioni giocano d’azzardo anche online (67% attraverso il computer, 24% con gli smartphone). Come si può facilmente comprendere, il passo per raggiungere il gioco d’azzardo patologico (GAP) è certamente breve.

La prevenzione gioca un ruolo essenziale nell’arginare il fenomeno della dipendenza da sostanze d’abuso e delle dipendenze comportamentali, con interventi integrati che coinvolgano la scuola e le famiglie. Ma anche i decisori pubblici devono essere sensibilizzati e responsabilizzati, ad esempio, nell’adozione di misure atte a regolare la vendita e l’uso dell’alcol, del fumo e di psicofarmaci, così come ad adottare politiche di contrasto della diffusione di droghe d’abuso e del GAP.

Le dimensioni, la diffusione e la gravità del problema interpellano direttamente la coscienza individuale ed associativa dei Lions, che per loro natura possono mettersi a disposizione delle Istituzioni e di tutte quelle organizzazioni del volontariato (Comunità Terapeutiche) che operano nel settore della prevenzione e della cura delle dipendenze.

A tale proposito, merita di essere ricordata la proposta formulata dal LC Civitavecchia Santa Marinella Host e dal LC Civitavecchia Porto Traiano nell’annata 2017-2018 e rivolta a tutti i LC del Distretto 108L di sostenere l’Associazione “Il Ponte” - Centro di Solidarietà di Civitavecchia, che da 40 anni si occupa del recupero dalle dipendenze di ragazzi adolescenti.

Obesità e sovrappeso

Il progetto OKkio alla Salute (sistema di sorveglianza nazionale promosso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità) ha monitorato, a partire dal 2007, il problema del sovrappeso e dell’obesità nei bambini nella scuola primaria, interessando poco meno di 50.000 bambini e altrettanti genitori. I risultati relativi al 2016 hanno documentato come i bambini in sovrappeso ammontino al 21,3% e i bambini obesi sono il 9,3%, compresi i bambini gravemente obesi che rappresentano il 2,1%. Quindi 3 bambini su 10 hanno problemi di sovrappeso/obesità.

L’indagine ha anche preso in esame le possibili cause di una così alta prevalenza del sovrappeso/obesità. Abitudini alimentari errate (colazione non adeguata o

assente, merenda di metà mattina abbondante, consumo non quotidiano o assente di frutta e verdura, consumo quotidiano di bevande zuccherate e/o gassate) e uno stile di vita poco attivo o del tutto sedentario sono risultati come i fattori maggiormente implicati. Relativamente all'attività fisica, il 23,5% dei bambini dedica non più di un giorno a settimana allo svolgimento di giochi di movimento, mentre il 33,8% dedica non più di un giorno a settimana allo svolgimento di attività fisica strutturata (palestra, piscina ecc.). Un aspetto particolarmente grave è quello relativo alla percezione del fenomeno del sovrappeso/obesità nei genitori. Il 37% delle madri di bambini in sovrappeso/obesi ritiene che il proprio figlio sia sottopeso o normopeso e solo il 30% pensa che la quantità di alimenti assunta sia eccessiva. A ciò va aggiunto che solo il 38% delle madri di bambini sedentari ritiene che il proprio figlio svolga poca attività fisica.

Nel 28% dei bambini obesi è già presente la sindrome metabolica (associazione di ipertensione, elevati valori di trigliceridi, bassi valori di colesterolo HDL, insulinoresistenza, iperinsulinemia, ridotta tolleranza glucidica o diabete tipo 2 e predisposizione a patologie cardiovascolari). Altre complicanze note sono rappresentate da patologie ortopediche, asma, apnee notturne, pubertà precoce, ipogonadismo, e sintomi depressivi.

Inoltre, è noto che i bambini in sovrappeso diventano spesso adulti obesi (con le complicanze che ne conseguono) ed il fenomeno è tanto più intenso quanto più precoce è l'età di esordio del sovrappeso/obesità.

Ridurre il sovrappeso/obesità nell'infanzia, secondo il già citato Piano Nazionale della Prevenzione, significa anche ridurre nel futuro - cioè nell'adulto di domani - il carico delle cosiddette *malattie croniche non trasmissibili* (MCNT): malattie cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie croniche e diabete. Va ricordato che le MCNT costituiscono, a livello mondiale, il principale problema di sanità pubblica: sono, infatti, la prima causa di malattia, invalidità e mortalità e il loro impatto provoca elevati danni umani, sociali ed economici.

Occorre quindi promuovere stili di vita salutari (corretta alimentazione e attività fisica) fin dall'infanzia, anche attraverso un impegno condiviso e collaborativo di tutti i settori della società e con il coinvolgimento del settore sanitario.?

In tale ambito dovrebbe inserirsi e svilupparsi l'azione dei Lions con service volti ad informare e sensibilizzare le Istituzioni, la scuola e le famiglie - di concerto con i servizi sanitari - sulla necessità di sviluppare comportamenti individuali e sociali che si concretizzino in corretti stili di vita.

Il diabete tipo 1

Il diabete tipo 1 è la più frequente malattia endocrina del bambino e il suo tasso di incidenza e prevalenza è in continua crescita in molti paesi del mondo, inclusa l'Italia.

L'età evolutiva presenta problemi particolari che devono essere identificati e considerati in ogni contesto sociale, al fine di evitare che il giovane con diabete sia penalizzato nella propria qualità di vita. La serenità del bambino con diabete e della sua famiglia e la qualità delle cure dipendono anche dall'appropriato inserimento nell'ambiente scolastico e sociale.

Il bambino con Diabete tipo 1 (insulino-dipendente), per poter gestire la propria

malattia, ha la necessità di sottoporsi ad atti e procedure che ne garantiscano il pieno stato di salute, quali il controllo della glicemia, la somministrazione di insulina, il corretto apporto di nutrienti nella dieta (specie se usufruisce della mensa scolastica). Il bambino, inoltre, ha il diritto di svolgere non solo le attività didattiche ma anche quelle ricreative e quelle legate all'attività fisica, possibilmente senza subire discriminazioni rispetto agli altri ragazzi.

Per questi fattori - che possono avere un impatto sociale ed emotivo notevole - è necessario sostenere i ragazzi con diabete e le loro famiglie, ma anche formare gli operatori sanitari e il personale scolastico ad una corretta procedura di assistenza al bambino con diabete.

L'azione dei Lions può inserirsi efficacemente nel percorso di cura dei bambini affetti da diabete tipo 1, contribuendo - a fianco delle Istituzioni sanitarie e delle Associazioni delle persone con diabete (rappresentative anche delle famiglie dei bambini con diabete tipo 1) - alla cultura dell'inclusione sociale e del corretto inserimento di questi minori in ambito scolastico e in tutti quegli ambienti (sportivi e sociali) nei quali si svolge la loro vita.

È quanto ha cercato di fare il LC Civitavecchia Santa Marinella Host, nell'annata 2010-2011, con il service "*Diabete tipo 1: parliamone*", svolto in collaborazione con l'ADICIV Onlus (Associazione Diabetici Civitavecchia). Nel corso del service, personale sanitario specialistico e volontari si sono recati nelle scuole primarie e nei circoli sportivi per illustrare le tematiche relative alla diagnosi precoce del diabete tipo 1 e alla sua gestione nel bambino.

Bisogna ancora sottolineare che ogni giorno i ragazzi con diabete tipo 1 devono imparare a gestire una complessa serie di decisioni e di atti, allo scopo di mantenere il loro stato di salute. Queste abilità si apprendono durante il percorso di cura che prevede, per i piccoli pazienti e le loro famiglie, corsi di educazione terapeutica strutturata (ETS). L'ETS si esercita con particolare efficacia durante i cosiddetti "campi scuola", realtà educative residenziali in cui operatori sanitari e ragazzi convivono alcuni giorni, trasmettendosi reciprocamente informazioni, nozioni ed esperienze sulla gestione della malattia.

In annate successive, dal 2012 al 2016, il LC Civitavecchia Santa Marinella Host - in collaborazione con gli skipper dell'Associazione "Amici della Darsena Romana" di Civitavecchia, delle Associazioni di persone con il diabete e con il supporto tecnico-scientifico dei diabetologi pediatri dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma e della ASL Viterbo - ha svolto il service "*Dolci marinai*", che consisteva nel proporre a ragazzi con diabete tipo 1 attività e campi scuola in barca a vela. Praticare la vela significa porsi un obiettivo, stabilire una rotta e mantenerla adattandosi alle sollecitazioni del vento e del mare.

Avviare i ragazzi con diabete al mondo della vela è servito a stimolarne l'autonomia e a far scoprire loro utili similitudini tra il governo della barca a vela e la gestione del diabete.

La condivisione di quest'esperienza con altri ragazzi, con gli skipper e con i loro diabetologi ha aiutato questi giovani e le loro famiglie a capire quanto sia importante non essere soli ma lavorare in team - ossia "*fare equipaggio*" - pur nel rispetto delle caratteristiche di ognuno ed essere solidali.

Conclusioni

”*Servire la comunità*” e “*soddisfare i bisogni umanitari*” sono il cuore della mission dei Lions. Per tale emotivo la tutela della salute del minore non può e non deve restare un concetto astratto, ma - attraverso una crescente attenzione alle necessità del contesto sociale in cui operiamo - occorre tradurre questa consapevolezza in gesti concreti e in iniziative efficaci e ad elevato impatto sociale.

Documenti di riferimento

1. Ministero della Salute: Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018
2. Ministero della Salute: Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019
3. ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs): Report 2015
4. Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation: Diabetes Monitor n° 2, 2016
5. Società Italiana di Pediatria: *Obesità in età pediatrica: si può fare di più e meglio*. Area Pediatrica, vol. 18, n° 1, 2017
6. Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute - Istituto Superiore della Sanità: *OKkio alla Salute: i dati nazionali 2016*

Alberto Valentinetti

Tutelare i Minori tra tecnologie, comodità e dipendenza.

Parola d'ordine: lotta all'indifferenza.

Premessa

Gli argomenti trattati nell'articolo rivestono un carattere di grande attualità e si coniugano sia con una delle due anime del Tema di studio nazionale nella parte di “*essere genitori oggi*”, che con i Services “*giovani e disagio giovanile*” e “*educare alla legalità*”.

In generale, il senso comune associa il problema della violenza ai sistemi di sicurezza e giustizia. Solo recentemente si è evidenziata la necessità di un approccio multidisciplinare per linea integrata per rispondere in modo efficace alla violenza, coinvolgendo esperti della salute pubblica, in modo da assicurare una strategia di prevenzione costante.

Quest'ampia competenza è ancor più importante nel momento in cui si lavora su casi in cui le vittime sono i minori, non solo nel momento dell'assistenza garantendo loro sicurezza, ma anche con le misure di prevenzione che assumo una valenza prioritaria.

In tale contesto la famiglia, la scuola ed il mondo sportivo rivestono oggi un ruolo centrale per il futuro delle nuove generazioni, soprattutto attraverso la diffusione dei valori che riguardano il rispetto delle regole, la legalità e la convivenza civile, o se vogliamo dirlo con altre parole il rispetto degli altri così come verso sé stessi. Il problema della violenza, del bullismo e del cyberbullismo obbliga TUTTI, anche TE, ad una riflessione soggettiva, oggettiva, nonché sul valore da attribuire al passare del tempo, su come esser genitori oggi, il valore delle regole nella vita familiare e sociale, e la delega dell'educazione.

Violenza: il bullismo

Un ragazzo, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni è da ritenersi oggetto di azioni di bullismo ovvero di prevaricazione o vittimismo.

In Italia, il 15% degli studenti di età compresa tra 12 e 18 anni ha sperimentato diverse forme di bullismo, mentre il 10,4% ha riferito di subire ripetuti atti di esclusione da parte di propri pari.

Una persona che è stata vittima di bullismo durante l'infanzia o l'adolescenza, da adulta può presentare gravi problemi come: rifiuto scolastico, riduzione dell'autostima, attacchi d'ansia, depressione, disturbi del sonno, isolamento, paura di uscire di casa e somatizzazioni dovute alla condizione di stress.

Il bullismo è considerato una violazione dei diritti umani poiché lede la dignità di chi lo subisce ed è contrario a principi fondamentali quali l'inclusione, la partecipazione e la non discriminazione.

L'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani afferma che tutti devono poter godere dei diritti e delle libertà enunciati nella Dichiarazione *“senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”*.

Nelle scuole elementari le Istituzioni ed Organizzazioni internazionali da anni hanno avviato percorsi formativi, tra queste la Polizia di Stato con progetti denominati *“Vis e Musa”* che guidano i più piccoli scolari alla conoscenza dei principi basilari della Costituzione, forniscono consigli ad un uso corretto e consapevole di Internet (tale aspetto sarà approfondito in seguito), sul tema della violenza di genere ed affrontando contemporaneamente i temi dell'uguaglianza e della solidarietà. Nelle scuole medie e superiori sono stati realizzati incontri di formazione e laboratori durante i quali gli studenti hanno attuato delle proposte di prevenzione e di contrasto al fine di rendere il proprio ambiente scolastico più sicuro, inclusivo ed accogliente.

Attraverso l'uso di metodologie partecipative, sono stati invitati ad analizzare i concetti di *“stereotipo”*, di *“pregiudizio”* e di *“discriminazione”*, mettendo in relazione quest'ultimo con il fenomeno del bullismo all'interno dei contesti scolastici. Sono state eseguite le mappe della propria scuola per evidenziare i luoghi dove ritengono succedere episodi di bullismo e di discriminazione con maggior frequenza, e in seguito a ciò hanno presentato proposte per rendere questi luoghi maggiormente sicuri, hanno creato una campagna di sensibilizzazione, elaborato norme da far rispettare a tutte le componenti scolastiche, scritto vademecum contro il bullismo e la discriminazione.

Violenza: il Cyberbullismo

Smombies, bufale e cyberbulli: quando il cellulare ed il PC ci dà alla testa, è un tema sempre più emergente e fondamentale per il futuro dei ragazzi. Argomento che ci fa riflettere su noi stessi e su come dover cambiare il rapporto, per un futuro più maturo e tranquillo, dei nostri ragazzi. Molti di noi si sentono dei *“marziani”* davanti alla nuova tecnologia ed emerge sempre più la necessità di prendere

coscienza dell'evoluzione, non solo per non recare danno a sé e al prossimo, ma piuttosto per usarlo come mezzo di comunicazione senza limiti di spazio e tempo, rappresentando un'opportunità di progresso, cultura e socialità per la collettività moderna.

Quando si parla di social network e di smartphone si entra in un vortice delicato che riguarda in buona parte le nuove generazioni. Varie fonti e studi di settore sostengono che oltre il 65 % degli studenti non spegne il cellulare quando studia. In Francia, una legge del giugno 2018, ha imposto "il divieto effettivo dell'uso" dei telefonini nelle scuole elementari e medie. Il tema degli smartphone in classe forma oggetto di discussione anche in altri Paesi e le opinioni sono divergenti; in Italia la questione è controversa, ma in autonomia alcuni Istituti di Piacenza e Palermo l'hanno attuata.

Nessuno vuole confliggere con le nuove tecnologie, sia chiaro, ma l'obiettivo è indurre al ragionamento soprattutto i soggetti più piccoli o più fragili che ne fanno un uso sregolato.

Su internet non esiste una frontiera materiale davanti alla quale il processo di colonizzazione si possa arrestare, Benedetto XVI lo ha definito "il sesto continente: il digitale".

Là galassia dei social network, con milioni di utenti, è un contenitore di iniziative nel quale ogni contatto sembra possibile, animato da un popolo insonne senza età e confini. La nuova tecnologia nasconde purtroppo zone buie, dove si muovono anche veri ed efferati criminali. I genitori e la scuola non possono continuare a chiamarsi fuori per estraneità generazionale. Questa sarà la sfida educativa a cui saremo chiamati, e si dovrà basare sull'impegno che ognuno di noi ha nel documentarsi nell'informarsi e nel formarsi, perché i giovani non siano lasciati soli nelle piazze del sesto continente.

In tale contesto il cyberbullismo assume una nuova forma di disagio adolescenziale. È il bullismo applicato on line. Uno studio, che ha preso in considerazione un campione di duemila studenti tra i 12 e i 17 anni, ben il 25%, ha dichiarato di essere stato vittima di cyberbullismo, mentre il 31 % dei ragazzi di 13 anni che diventa superiore nelle ragazzine dichiara di aver subito una o più volte atti di cyberbullismo.

Sono dati che non possono essere assolutamente sottovalutati. È un "fenomeno circolare" in cui tutti i protagonisti della società, tra cui la famiglia e la scuola, sono chiamati "a tenere gli occhi aperti" e dare l'allarme se necessario.

Le due istituzioni alla base della società devono assumersi il dovere di controllare eventuali cambi di umore improvvisi, oppure disturbi emozionali e del sonno oppure dolori addominali, nervosismo o ansia; non dovrebbe essere difficile controllare in un figlio questi sintomi, ma non è facile. Nei casi più disperati, non possiamo dimenticarlo, alcuni ragazzi sottoposti a cyberbullismo, sono arrivati a togliersi la vita come la cronaca recente ha registrato. È evidente che si sentono schiacciati da questo attacco on line e cercano, sulle prime, di arginare il fenomeno e di eliminare quindi l'offesa ricevuta.

Se fino a venti anni fa per sentire un amico si utilizzava il telefono di casa o le cabine telefoniche, ed era importante vedersi ed incontrarsi, ora si comunica con sms, e-mail, messaggi vocali o scritti in chat o semplicemente su Twitter. Il progresso

tecnologico, ormai da alcuni decenni, influenza le giovani generazioni esercitando con i suoi strumenti un'enorme attrattiva per l'istantaneità con cui ci si connette a una dimensione virtuale in cui si trovano amici, si condividono argomenti e discussioni, ci si sente meno soli.

Considerazioni

È fondamentale che la famiglia, la scuola ed il mondo dello sport, aiutino i ragazzi a sviluppare una consapevolezza del fenomeno del bullismo e cyberbullismo e a non sottovalutare gli effetti negativi che produce. Una conseguenza di tale realtà è chiedersi cosa spinga i giovanissimi a prendere di mira un coetaneo. Il profilo psicologo mette in luce una mania di controllo attraverso il quale l'autore vuole mettersi in mostra; un soggetto che non conosce le regole del vivere comune e dello stare in contatto con gli altri. Si può pensare perciò che sia una persona immatura. C'è da aggiungere che bisogna aiutare i ragazzi a denunciare questo problema, ma ancor meglio stargli vicino nel crescere.

Tutti i nuovi strumenti tecnologici se da una parte regalano l'illusione di un enorme facilità di socializzazione e comunicazione con gli altri, dall'altra nascondono rischi e pericoli, poiché quello stesso schermo che conduce alla visione virtuale spinge le persone a pensare che in quello spazio non esistono regole.

Le regole invece esistono, e se violate, possono causare conseguenze e sofferenze in chiunque, adulti e ragazzi. Cosicché negli ultimi venti anni a cambiare non sono stati solo i dispositivi sempre più sottili e maneggevoli ma anche le problematiche dovute a questi.

Ad esserne vittima sono stati e sono ancora soprattutto i giovani: neologismo come cyberbullismo sono nati per rappresentare nuove forme di violenza, vessazione, diffamazione e molestie che avvengono on line. Si tratta di un fenomeno molto preoccupante, che secondo i vari studi colpisce 1 ragazzo su 10, tra gli 11 e i 13, mentre la percentuale scende all'8,5 tra gli adolescenti, tra i 14 e i 19 anni, numero quest'ultimo in crescita rispetto agli anni precedenti.

Il bullismo "off line" è un fenomeno, secondo l'Osservatorio nazionale adolescenza onlus e Skuola.net, che ha interessato nel 2017 il 28 % di adolescenti e il 30 % di preadolescenti.

Tra le attività di informazione/prevenzione che è stata resa possibile nelle scuole, si segnala quella nata da un Protocollo tra la Polizia di Stato e il MIUR, che prevede incontri negli istituti scolastici con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, utilizzando anche un Truck, articolato multimediale allestito come aula didattica, che porta ad un progetto denominato "Una vita da social" ovvero l'uso consapevole dei social. Grazie anche alla recente legge 29 maggio fenomeno del cyberbullismo" è stata prevista la nomina in ogni scuola di un referente specifico sul fenomeno.

L'iniziativa è mirata a far dialogare i formatori della Specialità con gli studenti e non solo loro, ma anche con genitori e insegnanti. Il contatto con i ragazzi è fondamentale per capire come vivono la Rete e quindi organizzare degli incontri educativi efficaci che utilizzino un linguaggio semplice e diretto modulabile a seconda della età degli studenti.

Sempre in ambito di prevenzione all'interno delle scuole l'A.G.I.A. Associazione

Garante Infanzia e Adolescenza promuove una serie di progetti per sviluppare la capacità di gestire il conflitto; mediatori formano dei “formatori studenti” aiutandoli a capire quello che succede e come poter gestire le criticità con delle tecniche che acquisiscono in un incontro formativo attraverso il gioco e poi lo raccontano ai compagni ed unitamente ai mediatori promuovono un’idea per affrontare il problema.

Oggi i ragazzi sono sempre “connessi”, proibirne la frequentazione per timore di pericoli sarebbe controproducente; è invece necessario che i genitori accompagnino i figli nella esplorazione della Rete: «In questo modo saranno loro stessi a raccontare ai genitori di eventuali atti persecutori on line da parte di compagni o di adescamento ad opera di sconosciuti, senza la paura di essere accusati.

Al contrario atteggiamenti autoritari da parte degli adulti di riferimento, non possono che condurre il ragazzo a isolarsi o a cercare all’interno della stessa Rete la possibilità di poter condividere con altri i suoi stessi problemi, con tutti i rischi e pericoli che ne possono conseguire». Non bisogna dimenticare che i giovani, i cosiddetti “nativi digitati”, benché utilizzino la tecnologia informatica con grande sicurezza non possiedono l’esperienza e la consapevolezza delle conseguenze delle loro azioni.

In tale contesto subentrano altri aspetti connessi alle “iperconnessioni” ovvero la manipolazione emozionale incosciente; il messaggio da “lanciare” è quello di vivere avendo la consapevolezza di vivere senza social, almeno per brevi momenti durante la giornata da “lanciare”.

In fondo fino a non poco tempo fa il fumare in luoghi pubblici non era una cosa così strana. In determinati settori, tipo quello automobilistico vi sono tecnologie avanzate che controllano altre tecnologie per impedire che queste siano utilizzate per un determinato tempo o in determinate condizioni (es.:il cellulare rifiuta le chiamate se si è in automobile, e via simile).

Tra i reati più diffusi on line si ricorda: stalking, diffamazione, ingiurie, minacce, molestie, furto d’identità, diffusione materiale pedopornografico, ecc.

REGOLE DI BUON COMPORTAMENTO DA SEGUIRE SUI SOCIAL NETWORK

Consigli generali:

- ricordarsi che le foto e i video pubblicati on line possono essere utilizzate illecitamente da altri;
- non inviare copia dei propri documenti d’identità.
- in presenza di minacce/molestie tramite cellulare, sms ed e-mail prendere nota: di data ed orario; dell’utenza dell’interlocutore, se visibile; del testo integrale della conversazione o della sms;
- stampare se possibile.

Alcuni consigli per i genitori:

- SCEGLIERE PER I FIGLI un computer portatile e, se possibile, utilizzatelo per la sola navigazione in internet: posizionatelo in una stanza centrale della

casa, piuttosto che nella camera dei ragazzi. Consentirà di dare anche solo una fugace occhiata ai siti visitati senza che il figlio si senta “sotto controllo”.

- NON LASCIARE troppe ore i bambini e i ragazzi da soli in Rete. STABILIRE QUANTO TEMPO possono passare navigando su Internet: limitare il tempo che possono trascorrere on-line significa limitare di fatto l’esposizione ai rischi della Rete.
- PER LA NAVIGAZIONE dei più piccoli usate software “filtro” con un elenco predefinito di siti possibili, scegliete la lista di questi siti insieme ai vostri figli spiegandogli che è una misura di sicurezza indispensabile. È opportuno verificare periodicamente che i filtri funzionino in modo corretto e tenere segreta la parola chiave.

Alcuni consigli per bambini e ragazzi:

- L’IMPORTANZA di non rivelare in Rete dati personali come nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome degli amici.
- NELLE CHAT, NEI FORUM, nei blog e nei giochi di ruolo non dare mai il proprio nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare o di casa. Lo schermo del computer nasconde le vere intenzioni di chi chatta.
- NON SCARICARE PROGRAMMI se non si conosce bene la provenienza: potrebbero contenere virus che danneggiano il computer, Spyware che violano la privacy e rendono accessibili informazioni riservate.
- NON INCONTRARE MAI persone conosciute su Internet senza avvertire i genitori.
- RICORDA che le tue immagini e quelle degli altri sono una cosa privata, da proteggere: non mettere foto o filmati fatti con il telefonino in community, chat o social network che siano aperti a tutti, grandi e piccini. Una volta immessi in rete, foto e filmati, possono continuare a girare anche se tu non vuoi.
- LA PROMESSA DI RICARICHE facili, di regali gratuiti, di vantaggi fantastici che arrivano via sms o nelle chat da adulti sconosciuti devono destare allerta: alcuni truffatori e criminali utilizzano questi mezzi per fare aderire a costosi abbonamenti a pagamento, o per carpire la fiducia e suggerire di fare cose non adatte all’età adolescente.
- RICORDA che l’offerta di un vantaggio troppo facile nasconde probabilmente una presa in giro!

Riferimenti

Tra le Istituzioni e Organizzazioni di riferimento più accreditate si segnalano:

- la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che può essere contattata su internet sul sito www.poliziadistato.it;
- il Compartimento o la Sezione della Polizia Postale della città;
- Amnesty International Italia;
- l’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus;
- la Skuola.net.

Alessandro Colavolpe

Profili di tutela giurisdizionale dei minori
in materia civile, penale, amministrativa

Cenni sulla funzione della Giustizia minorile

È tuttora di attualità questa affermazione: che «*poiché il concetto di tutela dei diritti del cittadino ha assunto una portata maggiore di quella inerente al semplice loro riconoscimento formale e poiché società e organi statali sono solidalmente impegnati a promuovere l'esercizio concreto di tali diritti, l'amministrazione della giustizia non esaurisce più, come una volta, la funzione di concreta tutela dei diritti. Se, infatti, continua ad appartenere ai giudici il compito esclusivo di garantire i diritti dei cittadini contro gli attentati da qualunque parte provengano, non spetta invece soltanto ai giudici promuoverne l'esercizio effettivo. Spetta però anche a loro*»¹.

Questo assunto, vero per ogni attività giudiziaria, è particolarmente calzante rispetto alla giustizia minorile, che è impegnata ad assicurare al minore quella effettiva, piena attuazione del suo diritto alla educazione, vale a dire, a una adeguata strutturazione di personalità e a un regolare processo di socializzazione.

Certo, la giustizia minorile non può intervenire per eliminare quelle condizioni che rendono più difficile un corretto processo educativo e che, spesso, sono causa di disadattamento oppure per creare strutture idonee a supplire alle eventuali deficienze familiari o, ancora, a realizzare un adeguato recupero del minore irregolare: un tale compito deve essere assolto, ai vari livelli, dagli organi politici e amministrativi della comunità.

Essa può, tuttavia, - ed è questo, anzi, suo specifico compito che qualifica tutta la sua attività - essere quanto più è possibile presente in ogni situazione in cui il concreto diritto alla educazione del singolo minore possa essere compromesso e può assumere tutte le iniziative per assicurare effettivamente al minore quel regolare sviluppo di personalità cui questi ha diritto, individuando mezzi e strumenti idonei a realizzarlo.

Il ruolo del magistrato minorile, allora, pur restando nel solco della tradizionale funzione giudiziaria, si arricchisce di connotati e poteri peculiari che rendono più evidente la sua funzione non di mero risolutore di conflitti intersoggettivi - attraverso l'individuazione della norma da applicare al caso concreto - ma principalmente di promotore del diritto del singolo mediante un'attività dinamica di reperimento di casi e una incisiva, continuativa azione per appagare i bisogni, azione che non si esaurisce con la pronuncia ma seguita nel tempo fino al raggiungimento pieno dello scopo.

A. DE IURE CONDITO.

1. La competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile.

La competenza civile del Tribunale per i minorenni - già disciplinata dall'art. 32 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 («Istituzione e funzionamento del tribunale per

¹ Cfr. Consiglio Superiore della Magistratura (a cura del), *Società italiana e tutela giudiziaria dei cittadini*, 1971, 6.

i minorenni») (di seguito indicato, per ragioni di comodità espositiva, con l'espressione "R.D.L. n. 1404/34") - è stata definita nell'art. 38 delle disp. att. c.c. e, poi, si è venuta progressivamente modificando con successivi interventi legislativi quali quelli realizzati, ad esempio e senza alcuna pretesa di esaustività:

- con la L. 5 luglio 1967, n. 431 («Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"»)²;
- con la L. 19 maggio 1975, n. 151 («Riforma del diritto di famiglia»);
- con la L. 8 marzo 1975, n. 39 («Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato»);
- con L. 4 maggio 1983, n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»);
- con L. 28 marzo 2001, n. 149 («Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»);
- con L. 10 dicembre 2012, n. 219 («Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»);
- con D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 («Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»).

Alla luce del quadro normativo attualmente in vigore, rientrano nell'ambito della competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile:

- l'autorizzazione a contrarre matrimonio del minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, allorquando sussistano «gravi motivi» e sia accertata la «maturità psico-fisica» del minore e la «fondatezza delle ragioni addotte» (art. 84, co. 2, c.c.).

La «maturità psico-fisica» deve essere valutata dal giudice non con riferimento a modelli astratti, bensì a un criterio medio di sviluppo del minore³.

La giurisprudenza più recente non ritiene il matrimonio cd. riparatore di per sé idoneo a giustificare il rilascio dell'autorizzazione, ma richiede una valutazione complessiva della situazione in cui versa il nubendo e stima necessario che sia dimostrata la maturità psicofisica del minore e la sussistenza dei motivi gravi e non soltanto seri o meritevoli, quali la nascita di un figlio e il desiderio di formare una famiglia⁴.

Il Tribunale, che decide con decreto emesso in camera di consiglio, nomina, «se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali» (art. 90 c.c.);

- l'attribuzione, ai figli minori, in godimento o in proprietà, di una quota dei beni del fondo patrimoniale in caso di cessazione del fondo stesso (art. 171, co. 2,

² Con la L. n. 431/67 sono state attribuite alla competenza di questo organo giudiziario le procedure relative alla adozione speciale dei minori di otto anni e quelle relative alla adozione ordinaria dei minori di diciotto anni.

³ V. App. Bologna, 27 gennaio 1982.

⁴ V. App. Catania, 22 dicembre 2015.

c.c.)⁵, cessazione che interviene «a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio» (art. 171, co. 1, c.c.).

Peraltro, la giurisprudenza, muovendo dal presupposto che l'art. 171 c.c. riguarda esclusivamente le ipotesi di cessazione legale del fondo patrimoniale, ha ritenuto ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi nelle stesse forme di cui all'art. 163 c.c., pur in presenza di figli minorenni. All'atto pubblico di modifica o di risoluzione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale i coniugi possono addivenire liberamente, senza necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria⁶;

- la costituzione, a favore di uno dei coniugi, dell'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge in sede di divisione dei beni della comunione in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa (art. 194, co. 2, c.c.);
- il giudizio conseguente all'opposizione, del genitore il quale abbia riconosciuto per primo il minore, al riconoscimento da parte dell'altro genitore: in questa ipotesi, il Tribunale per i minorenni decide con sentenza che, in caso di accoglimento, tiene luogo del consenso mancante e con la quale «assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262» (art. 250, comma 4, c.c.);
- l'autorizzazione al riconoscimento del figlio incestuoso, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare al medesimo qualsiasi pregiudizio allorché il figlio sia minore (art. 251, co. 1, c.c.);
- l'affidamento del figlio minore nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi riconosciuto durante il matrimonio e l'autorizzazione del suo inserimento nella famiglia del genitore previo accertamento che tale introduzione non sia contraria all'interesse del minore e che sussista il consenso dell'altro coniuge convivente e degli figli i quali abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento (art. 252 c.c.);
- la decisione circa l'assunzione, da parte del figlio nato fuori del matrimonio, del cognome del genitore, previo ascolto del figlio il quale abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (art. 262 c.c.);
- l'autorizzazione al figlio minore ad impugnare il riconoscimento e la contestuale nomina di un curatore speciale (art. 264 c.c.);
- la revoca dell'adozione del minore di età, che può essere pronunciata «soltanto» in uno dei casi previsti dalla legge (artt.: 305 c.c.; 35 disp. att. c.c.)⁷.

Peraltro, in caso di riconoscimento del figlio effettuato dall'adottante in epoca successiva all'adozione, consegue automaticamente l'inefficacia dell'adozione, senza necessità di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'esistenza dei presupposti indicati dalla legge⁸;

⁵ Nel caso enunciato nel testo, la competenza del Tribunale per i minorenni non è limitata ai figli minori ma è prevista anche per quanto riguarda i figli maggiori di età (art. 171, co. 3, c.c.).

⁶ V. Trib. Milano, 6 marzo 2013.

⁷ La revoca dell'adozione può essere pronunciata per (i) indegnità dell'adottato (art. 306 c.c.); (ii) indegnità dell'adottante (art. 307 c.c.).

⁸ V. Trib. Messina, 6 settembre 2016.

- la decisione sul ricorso al giudice in ipotesi di contrasto, tra i genitori esercenti la potestà genitoriale «su questioni di particolare importanza» (art. 316 c.c.). Nell'alveo delle «questioni di particolare importanza» sono ricondotte le scelte in materia di indirizzo scolastico, educativo, religioso, politico, le cure mediche, nonché la scelta del prenome da attribuire al neonato⁹. Rientrano altresì tra le «questioni di particolare importanza» la scelta e il mutamento di nome del figlio minore, ma nella pendenza della causa di separazione queste decisioni sono demandate al giudice della separazione, vale a dire, al Tribunale ordinario¹⁰;

- le decisioni in tema di rapporti del minore con i propri ascendenti (art. 317-bis c.c.);

- i procedimenti di:

(I) decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli (art. 330 c.c.). La pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale sui figli si fonda su una condotta del genitore oggettivamente pregiudizievole agli interessi del minore, indipendentemente dall'accertamento di una colpevolezza: a tal fine, è sufficiente anche la mera inettitudine a educare e amministrare quando ad essa consegua grave pregiudizio per il figlio¹¹. La decadenza può essere dichiarata anche in caso di inottemperanza dei genitori a un ordine del giudice¹²;

(II) reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.). La reintegrazione della potestà genitoriale configura una decisione con efficacia costitutiva operante ex tunc, che si fonda sul riscontro di una diversa realtà sopravvenuta¹³. Per il provvedimento di reintegro occorre che non sussista nemmeno il pericolo di un qualsiasi pregiudizio, anche non grave¹⁴;

(III) adozione dei provvedimenti convenienti al minore - sino all'allontanamento dalla residenza familiare - qualora la condotta di uno o di entrambi i genitori sia pregiudizievole per il figlio (art. 333 c.c.). È da ritenersi pregiudizievole, ad esempio, il comportamento dei genitori i quali non sottopongono il minore alle vaccinazioni obbligatorie. In questi casi, il Tribunale per i minorenni, mediante decreto, può incaricare gli operatori sanitari a provvedere alle anzidette vaccinazioni¹⁵.

Peraltro, la legge prevede sia il Tribunale ordinario ad avere il potere di emanare i provvedimenti di cui all'articolo 333 c.c. (cioè provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in caso di condotte pregiudizievoli per il minore) quando sia in corso giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 c.c.;

(IV) rimozione dei genitori dall'amministrazione del patrimonio del minore (art. 334 c.c.);

⁹ V. Cass., 9 maggio 1981, n. 3060.

¹⁰ V. Cass., 20 settembre 1997, n. 9339.

¹¹ V. App. Perugia, 27 febbraio 1997.

¹² V. Trib. Minorenni Brescia, 13 gennaio 1984.

¹³ V. Cass., 13 gennaio 1988, n. 175.

¹⁴ V. Trib. Minorenni Bologna, 12 giugno 2000.

¹⁵ Per la giurisprudenza di legittimità, v.: Cass., 4 marzo 1996, n. 1653; Cass., 8 luglio 2005, n. 14384. Contra, Trib. Messina, 28 marzo 2000.

(v) riammissione nell'esercizio dell'amministrazione del patrimonio del minore (art. 335 c.c.);

- autorizzazione alla continuazione all'esercizio dell'impresa [art. 371, comma 1, n. 3), c.c.].

La partecipazione di un minore è soggetta ad autorizzazione solo nei casi nei quali la posizione assunta esponga l'incapace a una responsabilità illimitata.

La competenza del tribunale ordinario è prevista in via residuale: sono, infatti, emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

2. La competenza del Tribunale per i minorenni in materia penale.

L'art. 3 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 («Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni») (di seguito indicato, per ragioni di comodità espositiva, con la locuzione «D. Lgs. n. 448/88») così definisce la competenza del Tribunale per i minorenni in materia penale:

«1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. «2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età».

Il Tribunale per i minorenni conosce, dunque, dei reati commessi, nell'ambito del distretto della Corte d'Appello, da chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età: ciò, senza che su questa competenza influiscano né il momento in cui il procedimento si svolge, né la connessione tra procedimenti contro minorenni e procedimenti contro maggiorenni ovvero tra reati commessi dalla stessa persona rispettivamente in minore e in maggiore età (art. 14 c.p.p.).

Esso Tribunale, inoltre, è competente in relazione al luogo dove ha sede il Giudice il quale ha emesso un'ordinanza che disponga una misura coercitiva impugnata, svolge anche le funzioni di giudice del riesame o dell'appello avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali a norma degli artt. 309 c.p.p. e 310 c.p.p.

In ogni caso, il pubblico ministero e il giudice minorile acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili (art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 448/88).

Orbene, l'accertamento dell'età dell'imputato al momento della commissione del reato riveste una importanza basilare nel processo penale minorile.

La circostanza che in tale momento egli non avesse ancora compiuto il diciottesimo anno di età, comporta la sua soggezione alla giurisdizione specializzata, di talché il giudice deve accertare se in quel momento l'imputato aveva acquisito la maturità necessaria ad integrare la capacità di intendere e di volere e che lo stesso, se ritenuto imputabile, sia comunque condannato a una pena diminuita (art. 98 c.p.).

D'altro canto, qualora l'età dell'imputato appaia dubbia, il giudice minorile, anche d'ufficio, dispone una perizia (art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 448/88), in esito alla quale, (i) se l'imputato risulta avere commesso il reato in età adulta, si dichiara incompetente; mentre (ii) se l'età al tempo della commissione del reato risulta infe-

riore ai quattordici anni, pronuncia sentenza di non luogo a procedere perché si tratta di persona non imputabile (art. 26 del D. Lgs. n. 448/88).

Può sorgere problema in ordine alla competenza degli organi della giustizia minorile quando ci si trova di fronte a un reato permanente, continuato o abituale¹⁶.

Nel primo caso, la competenza si radica al momento della cessazione della permanenza per cui, se in tale momento l'imputato aveva superato i diciotto anni, competente deve ritenersi il giudice ordinario.

Nel secondo caso, deve tenersi conto dell'ultimo fatto commesso e, quindi, la competenza, qualora il reato sia stato commesso dopo il compimento del diciottesimo anno di età, è del giudice ordinario, non essendo possibile né conveniente effettuare la scissione dei reati (che deve, invece, effettuarsi se alcuni fatti siano stati compiuti prima del quattordicesimo anno di età ed altri successivamente).

Nel terzo caso, analogamente, è competente il giudice ordinario ove il momento consumativo del reato debba ritenersi realizzato dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

Allo scopo di evitare che il minore possa trarre turbamento dalle asprezze insite nel processo penale e per far sì che la partecipazione a tale processo possa contribuire al positivo sviluppo della sua personalità, è stabilito che:

- tutte le disposizioni regolanti il processo penale minorile, dettate dal D. Lgs. n. 448/88 e, per quanto da questo non previsto, dal nuovo codice di procedura penale, devono essere applicate «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne» (art. 1, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 448/88);
- il giudice deve illustrare all'imputato il significato degli atti processuali che si compiono in sua presenza e il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni adottate (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 448/88);
- opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche, a cominciare dall'uso di strumenti di coercizione fisica, debbono essere adottate nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione (art. 20, comma 1, D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 272);
- sono vietate la divulgazione e la pubblicazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel processo, fatto salvo il caso eccezionale in cui il dibattimento si svolga a porte aperte (art. 13 del D. Lgs. n. 448/88);
- in ogni stato e grado del procedimento al minore è assicurata l'assistenza, oltreché del difensore, (I) dei genitori, che presenziano agli atti del procedimento per i quali è richiesta la partecipazione del minore, onde fornire all'imputato la loro assistenza affettiva e psicologica (art. 12 del D. Lgs. n. 448/88); (II) dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali (art. 18 D.P.R. del n. 448/88).

¹⁶ Il reato si dice: (I) permanente quando il fatto che lo costituisce dà luogo a una situazione dannosa o pericolosa, che si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del soggetto; (II) continuato quello per cui un disegno criminoso unitario lega la pluralità di violazioni della legge penale; (III) abituale quello rispetto al quale la ripetizione della stessa specie viene assunta dalla norma incriminatrice come elemento costitutivo della fattispecie di reato.

L'importanza rivestita nel processo penale minorile dalla personalità e dalle esigenze di educazione dell'imputato è ben dimostrata dagli istituti della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e della messa in prova.

Quanto al primo dei due istituti ora richiamati, è da rilevare che nel corso delle indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero oppure d'ufficio nelle altre fasi del procedimento, il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere e di non doversi procedere «per irrilevanza del fatto» quando, ravvisando la tenuità di questo e l'occasionalità del comportamento che lo ha integrato, ritenga che «l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore» (artt. 27 e 32, comma 1, del D. Lgs. n. 448/88).

In forza dell'istituto della messa in prova, nell'udienza preliminare e nel giudizio il giudice può sospendere il procedimento - per un tempo che può andare fino a tre anni se si procede per un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, e fino a un anno negli altri casi - allo scopo di sottoporre l'imputato a prova, affidandolo ai servizi minorili per le opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno, ed eventualmente impartendogli prescrizioni idonee a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la sua conciliazione con la persona offesa (art. 28 del D. Lgs. n. 448/88).

Esaurita la sospensione, durante la cui pendenza i termini per la prescrizione del reato non decorrono, il giudice fissa una nuova udienza nella quale, se ritiene - alla luce del comportamento tenuto dal minore durante la prova e dell'evoluzione della sua personalità - che la prova stessa abbia avuto esito positivo, dichiara estinto il reato; se il giudizio circa l'evoluzione della personalità dell'imputato è negativo, adotta gli altri provvedimenti previsti dalla legge (art. 28 D.P.R. del D. Lgs. n. 448/88).

3. La competenza del Tribunale per i minorenni in materia amministrativa.

È attribuita al Tribunale per i minorenni anche una competenza in materia di rieducazione dei minori di diciotto anni che diano «manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere» (art. 25, comma 1, del R.D.L. n. 1404/34), competenza che la dottrina ha definito amministrativa.

Questa definizione è stata adottata per distinguere le misure rieducative da quelle penali e, per sottolineare che questo tipo di intervento (I) è svincolato dal principio di stretta legalità vigente nel settore penale¹⁷; (II) è basato su valutazioni di opportunità e di discrezionalità tipiche dell'attività amministrativa; (III) è caratterizzato dalla possibilità di una continua revocabilità e trasformabilità delle misure adottate. Presupposto dell'intervento rieducativo del Tribunale per i minorenni è la particolare situazione di «manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere» fornite dal minore: la formula legislativa, assai ampia e generica, tende a compren-

¹⁷ Il principio di legalità nel sistema penale italiano è stabilito dall'art. 1 c.p., ai termini del quale «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». Questo principio viene ribadito e rafforzato nell'art. 25, commi 2 e 3, cost. - fonte di produzione normativa sovraordinata rispetto al codice penale - che recita così:

«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge».

dere tutti quei casi nei quali il comportamento del minore è comunque indicativo di un irregolare sviluppo della personalità o di un non adeguato processo di socializzazione.

L'intervento, pertanto, non è legato alla commissione di comportamenti penalmente sanzionati e questo

- sia nel senso che anche la commissione di un reato, che non comporti l'irrogazione di una sanzione penale, può non portare alla adozione di misure rieducative quando il reato, meramente occasionale, non implichi un reale disadattamento del minore;
- sia nel senso che anche comportamenti non sanzionati penalmente possono costituire il sintomo di una profonda irregolarità della condotta e del carattere e richiedere, quindi un intervento protettivo e strutturante.

La segnalazione di irregolarità può essere effettuata, essendo l'ampia indicazione dei soggetti abilitati a farlo meramente indicativa e non tassativa (art. 25, comma 1, del R.D.L. n. 1404/34).

Il Tribunale, prima di assumere i provvedimenti rieducativi, deve svolgere approfondite indagini sulla personalità del minore.

Questi accertamenti sono indispensabili, essendo le misure da adottare non legate al comportamento oggettivo posto in essere dal minore, ma ai reali bisogni di lui, atteso che la misura deve servire a colmare e a superare quelle carenze di personalità delle quali il comportamento costituisce solo il sintomo.

Il Tribunale provvede ad acquisire gli elementi di giudizio sia attraverso l'inchiesta di servizio sociale - che tende a ricostruire la storia del caso, con particolare riferimento alla situazione personale, ambientale e familiare del minore - sia attraverso un approfondito studio di personalità, effettuato con esami specialistici, medici, psicologici, psichiatrici.

L'osservazione tende non a dare al giudice una documentazione di tipo fotografico della situazione fisica e psichica del minore, ma a valutare globalmente una personalità individuandone carenze, problemi, bisogni.

È per questo che l'osservazione deve essere effettuata attraverso un'azione previamente preordinata fra tutti i componenti l'équipe (il medico, lo psicologo, lo psichiatra, l'assistente sociale, l'educatore) ed attraverso una discussione del caso che sfoci in un rapporto unitario nel quale gli accertamenti e le relazioni di ogni singolo componente si fondano in modo tale da mettere in evidenza il nesso eziologico tra la storia del caso, la struttura psichica della personalità del minore, le irregolarità della condotta e da indicare unitariamente le prospettive di un programma di recupero.

Le misure rieducative che possono essere adottate sono: (i) l'affidamento al servizio sociale minorile; oppure (ii) il collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medicopsico - pedagogico (art. 25, comma 2, del R.D.L. n. 1404/34).

La misura rieducativa non ha durata predeterminata, di talché in un qualsiasi momento il Tribunale può ordinarne la modificazione, la trasformazione o la cessazione.

Le misure cessano comunque quando il soggetto raggiunge la maggiore età (art. 29 del R.D.L. n. 1404/34).

B. DE IURE CONDENDO.

Il disegno di legge di delegazione legislativa presentato dal Ministro della Giustizia l'11 marzo 2015¹⁸ contiene alcuni interventi in materia di processo civile, l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Per quel che qui ora interessa, si evidenzia che l'art. 1, comma 1, lett. b) dell'anzidetto disegno di legge prevede l'istituzione, presso tutte le sedi di tribunale, delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona con competenza distinta e specifica su separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e di minori, procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio, procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci, controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale, nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nell'esperienza del tribunale per i minorenni.

L'obiettivo di razionalizzazione delle competenze in materia è perseguito dalla delega in esame attribuendo alle nuove sezioni specializzate tutte le competenze che la legge di riforma della filiazione già attribuisce al tribunale ordinario e lasciando al tribunale per i minorenni, oltre alle competenze penali, tutte le competenze civili che attengono al pregiudizio per il minore in considerazione della particolare specializzazione e della consolidata competenza maturata dai tribunali per i minorenni in questa materia.

Il disegno di cui si tratta è stato approvato dall'Assemblea della Camera dei Deputati il 10 marzo 2016 e trasmesso il giorno successivo al Senato, per essere quindi assegnato alla II Commissione Permanente (Giustizia). Allo stato attuale, non risulta essere stato adottato alcun provvedimento avente forza di legge.

¹⁸ V. Atti parlamentari - Camera dei Deputati - XVII Legislatura, Disegno di legge n. 2953.